

# Il punto della giurisprudenza su acque di scarico e rifiuti liquidi

✓ Stefano Maglia, Alfieri Di Girolamo

Nonostante le numerose modifiche intervenute nel tempo (1), l'attuale definizione di scarico - contenuta nell'art. 74, comma 1, lett. ff) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (secondo cui lo scarico è «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante») - può ritenersi sostanzialmente conforme a quella contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. n. 152/1999, che introduceva per la prima volta nel nostro ordinamento tale concetto (ai sensi di tale norma esso era

«qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'articolo 40») (2).

Non potendosi in questa sede affrontare in maniera esaustiva tutti gli aspetti connessi alla definizione in parola, ci si vuole soffermare solo su determinati aspetti, oggetto di recenti pronunce da parte della Corte di Cassazione.

## La distinzione tra scarico e rifiuto liquido

Sicuramente, il primo e più importante aspetto dal quale partire per affrontare l'*excursus* descritto è quello relativo alla differenza tra **scarichi** e **rifiuti liquidi**: infatti, per espressa previsione dell'art. 185, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, solo i primi sono esclusi dall'applicazione della Parte IV del TUA e delle relative sanzioni per le violazioni ad essa connesse (3).

Sul punto la giurisprudenza è da tempo concorde nel ritenere che

«il parametro di riferimento per individuare - in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque

nel corpo ricettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante» (4).

Da tale pronuncia emerge chiaramente che, ai fini della sussistenza di uno scarico, è necessario che i reflui siano collegati al corpo ricettore da un **sistema di convogliamento delle acque** (c.d. **condotta**); conclusione successivamente avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:

«in assenza di una condotta di scarico, le acque reflue devono qualificarsi rifiuti liquidi il cui versamento sul suolo ovvero la cui immissione in acque superficiali o sotterranee, senza autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (fattispecie in cui le acque reflue di lavorazione venivano sversate in un tombino che, per effetto del

### Note:

✓ Studio Stefano Maglia - Consulenze Legali Ambientali.

(1) Per un'analisi approfondita dell'evoluzione storico-normativa del tema si veda:

- M.V. Balossi, E. Sassi, *La gestione degli scarichi*, Imerio Editore, 2011, 9 e segg..

(2) Si veda in senso conforme:

- M.V. Balossi, E. Sassi, *La gestione degli scarichi*, cit., 12: «La nozione di scarico ha subito nel tempo numerose modifiche, ed anche se l'attuale e vigente art. 74, comma 1, lett. ff), del D.Lgs. n. 152/2006 reca una differente formulazione (...), essa di fatto non intende discostarsi dalla previgente definizione del D.Lgs. n. 152/1999: infatti, «un sistema stabile di collettamento» integra di fatto il concetto di «condotta» e «che collega senza soluzione di continuità» rappresenta sostanzialmente il precedente termine «diretta».

(3) Sul punto si veda *amplius*:

- S. Maglia, M. Medugno, *Rifiuti, non rifiuto? Esclusioni, Sottoprodotto*, EoW, Imerio Editore, 2011, 9 segg..

(4) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 2246; in senso conforme, cfr. *ex multis*,

- Cass. pen., sez. III, 10 settembre 2009, n. 35138, secondo cui «Sono escluse dall'applicazione della disciplina sui rifiuti esclusivamente le acque di scarico e cioè quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria, secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lett. ff), D.Lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento, mentre in ogni altro caso in cui i reflui vengano stoccati in attesa di un successivo smaltimento gli stessi devono essere qualificati quali rifiuti allo stato liquido e sono, pertanto, soggetti alla disciplina di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152 del 2006».

c.d. **ruscellamento**, confluivano in un canale d'acqua» (5).

Questa condizione, seppur necessaria, non è sufficiente per poter escludere i reflui dalla disciplina sui rifiuti: infatti, occorre che vi sia anche un collegamento diretto tra il luogo di produzione dei reflui ed il corpo ricettore (6).

Dunque, per avere uno scarico è necessario che i reflui siano collegati i) tramite condotta e ii) senza soluzione di continuità dal luogo di produzione al corpo ricettore. Entrambe le condizioni devono sussistere contemporaneamente in quanto l'assenza di una di esse fa venir meno la figura dello scarico con conseguente assoggettività del refluo alla disciplina sui rifiuti.

### Corollari della distinzione

In applicazione di questo consolidato principio, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che non può più considerarsi esistente nel nostro ordinamento il c.d. **scarico indiretto**: se per avere uno scarico è indispensabile che i reflui siano collegati direttamente e tramite condotta al corpo ricettore, vien da sé che

«le violazioni in materia di scarico trovano applicazione soltanto se il recapito dei reflui nel corpo ricettore sia **diretto**; se presenta, invece, momenti di soluzione di continuità (ad esempio, lo scarico dei reflui in vasche e il successivo trasporto in altro luogo tramite autobotte), si è in presenza di un rifiuto-liquido, il cui smaltimento deve essere come tale autorizzato. Pertanto, deve continuare a ritenersi che i c.d. **scarichi indiretti**, cioè quelli che non raggiungono immediatamente un corpo ricettore o un impianto di depurazione, continuano ad essere disciplinati dalla normativa sui rifiuti ed invero, qualora il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico per fare posto allo smaltimento del rifiuto liquido» (7).

### Deposito temporaneo, stoccaggio e trasporto

Il principio sulla distinzione tra scarico e rifiuto liquido non è stato utile soltanto per delimitare il perimetro normativo ed operativo del concetto di scarico, ma è stato altresì utile per risolvere fattispecie dagli importanti risvolti operativi e concretamente legate alla gestione dei rifiuti in senso tecnico, ovvero per fare chiarezza su istituti ad essa strettamente legati, come il deposito temporaneo. Proprio relativamente a quest'ultimo aspetto la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi relativamente ad una fattispecie in merito al mancato svuotamento di una vasca contenente acque reflue, ha affermato che, poiché il contenitore era privo di condotta, esso di fatto conteneva rifiuti liquidi, con l'ulteriore conseguenza che «un deposito di rifiuti liquidi, che non rispetti le condizioni quantitative e temporali previste in tema di de-

posito temporaneo di rifiuti, configura l'illecito di incontrollato deposito di rifiuti» (8).

In tema di stoccaggio, inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito che quando esso avviene

«in apposite vasche di reflui, costituiti dalla miscela di acque di vegetazione con altre sostanze», ciò «fa sì che tali reflui debbano essere qualificati quali rifiuti allo stato liquido, poiché soltanto quando i reflui vengano immessi direttamente, mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria, può parlarsi di acque di scarico e come tali esclusi dall'applicazione della disciplina sui rifiuti. Integra, pertanto, la fattispecie della gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 lo stoccaggio e il successivo spandimento incontrollato sul terreno» (9).

Ma il *discrimen* tra rifiuto liquido e scarico interessa anche le operazioni di trasporto: infatti, i reflui trasportati su autospurgo (10), per i motivi sopra esposti, devono considerarsi rifiuti allo stato liquido, con tutte le conseguenze connesse agli aspetti autorizzatori e sanzionatori (11).

### Note:

(5) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 22 giugno 2011, n. 25037.

(6) In senso conforme si veda *ex multis*

- Cass. pen., sez. III, 3 agosto 1999, n. 2358:

«per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori tramite condotta, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido».

(7) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6417.

(8) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2011, n. 11489.

(9) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 10 settembre 2009, n. 35138.

(10) Il tema è stato anche oggetto di recenti modifiche normative: per effetto del D.Lgs. n. 205/2010, l'art. 230, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede ora che

«i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (...), si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva», ponendo così fine all'annosa questione della configurabilità dell'attività in parola come attività di manutenzione; sul punto si veda:

- S. Maglia, A. Di Girolamo, *Rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione e Sistri: cosa è cambiato*, in *Ambiente & Sviluppo* 2011, 7, 605 e segg..

(11) In questo senso si veda:

- Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2010, n. 22036:

«Sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, i liquami trasportati su autospurgo, in quanto l'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto tra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore comporta l'inapplicabilità della disciplina relativa agli scarichi ed il necessario rispetto della normativa sui rifiuti».

Tale principio è stato ribadito dai giudici di legittimità, i quali hanno recentemente affermato che

«integra il reato previsto dall'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato di liquami trasportati su autospurgo, in quanto sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ossia quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento» (12).

In argomento si segnala da ultimo una recentissima sentenza del S.C. per cui

«in caso di scarico diretto di reflui aziendali e di abbandono in corso d'acqua di liquidi speciali non pericolosi, la natura di questi può essere accertata dal giudice anche in assenza di prelievo e analisi di campioni quando fornisca motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica circa il significato concludente degli altri elementi probatori acquisiti (nel caso di specie la Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione del giudice di merito nel ritenere sufficienti e univocamente significanti le dichiarazioni dei verbalizzanti in ordine alla provenienza dei reflui e dei liquidi, in ordine alle loro caratteristiche ed alla loro chiara relazione con le attività produttive dell'impresa stessa)» (13).

### Tipologie di acque di scarico

Ex art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006, le acque di scarico si dividono in:

- a) **reflue domestiche:** «acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche» (art. 74, comma 1, lett. g, D.Lgs. n. 152/2006) (14);
- b) **reflue industriali:** «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento...» (art. 74, comma 1, lett. h, D.Lgs. n. 152/2006);
- c) **reflue urbane:** «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato» (art. 74, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 152/2006).

Orbene, tralasciando l'analisi delle acque reflue urbane, che sono di fatto le acque delle pubbliche fognature e dei depuratori comunali (15), si vuole in questa sede focaliz-

zare l'attenzione sulle prime due tipologie di acque, accennando alle difficoltà operative che spesso si verificano per determinare se un refluo sia ascrivibile all'una o all'altra categoria.

Dopo l'intervento della novella del 2008 (ad opera del D.Lgs. n. 4/2008), il criterio di distinzione è senza dubbio quello della **provenienza**: la caratteristica delle acque reflue industriali è quella di essere scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni e/o servizi; quella delle acque reflue domestiche è di essere scaricate da edifici e di derivare dal metabolismo umano e dalle attività domestiche (16). In applicazione di questo principio è stato ritenuto che l'acqua di lavaggio di cassette utilizzate per la raccolta dell'uva in periodo di vendemmia, successivamente convogliata in un canale adibito alla raccolta di acque piovane, rientrasse nel novero degli scarichi industriali, in quanto la provenienza dell'acqua stessa era avulsa sia dall'attività del metabolismo umano, sia dalle normali attività domestiche (17). Coerentemente, è stato altresì ritenuto che

«lo scarico proveniente da attività di autolavaggio è assimilabile a quello di acque reflue industriali, stante la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più rilevanti di quelle di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture e l'autorizzazione richiesta non ammette equipollenti» (18).

#### Note:

- (12) Si veda:
  - Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2011, n. 34608.
- (13) Si veda:
  - Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2011, n. 34608.
- (14) Sul punto si veda:
  - M.V. Balossi, E. Sassi, *La gestione degli scarichi*, cit., 16 e segg., in cui si sottolinea che detta tipologia è caratterizzata «da alcune parole chiarissime:
    - residenziale - servizi;
    - metabolismo umano;
    - attività domestiche.
 Tutte queste terminologie sono unite da una "e" e non da una "o".
- (15) In questi termini si veda:
  - M.V. Balossi, E. Sassi, *La gestione degli scarichi*, cit., 19.
- (16) Si veda anche:
  - L. Prati, G. Galotto, *Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo*, Milano, 2008, 37 e segg..
- (17) Si veda:
  - Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2011, n. 2313.
- (18) Si veda:
  - Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2008, n. 26543.

### Assimilazione

Sul particolare tema dell'assimilazione degli scarichi industriali ai domestici di cui all'art. 101, co. 7, TUA (19), i giudici di legittimità hanno tra l'altro puntualizzato che

«per quanto riguarda le diverse categorie di acque reflue (...), sia le acque reflue **domestiche** che quelle **industriali** possono derivare da attività di servizi, con la conseguenza che l'elemento determinante di distinzione va individuato nella derivazione prevalente delle acque reflue dal metabolismo umano e da attività domestiche» (20).

Anche in questo caso, come in quelli sopra citati, un principio espresso in termini generali è risultato propedeutico per la soluzione di fattispecie dai più marcati aspetti operativi (e sanzionatori).

Infatti, i giudici della Corte di Cassazione, relativamente al concetto di **assimilabilità**, hanno recentemente precisato che

«l'acqua di falda proveniente dall'attività di escavazione non può essere assimilata *tout court* all'acqua reflua industriale, pur dovendosi richiedere - anche per tale genere di acqua laddove la stessa debba essere scaricata in superficie - una autorizzazione la cui mancanza, però, non genera conseguenze di tipo penale previste invece in tutti i casi nei quali lo scarico dell'acqua in superficie provenga da attività produttive genericamente intese» (21).

Inoltre, relativamente agli scarichi di una lavanderia, i medesimi giudici di legittimità hanno statuito che

«in caso di scarico di acque reflue proveniente da una lavanderia con impianti di lavaggio ad umido di portata giornaliera inferiore a 20 mc non si determina la responsabilità penale dell'esercente di cui all'art. 137 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 poiché, in virtù dell'art. 101 comma 7 e del regolamento regionale di riferimento, le acque reflue *de quibus* sono assimilabili a quelle domestiche. Pertanto, ai fini della legittimità dello scarico, è sufficiente un'autocertificazione della ditta esercente l'attività di lavanderia, attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc» (22).

### Utilizzazione agronomica

Strettamente collegato al tema dell'assimilazione è la pratica dell'utilizzazione agronomica dei reflui (cd. **fertirrigazione**) (23):

«essa consiste nella sistematica diffusione dei liquami sul terreno allo scopo di renderlo fertile e produttivo» (24).

Pertanto, il liquame - che normalmente rientra nel novero dei rifiuti liquidi - entro certi limiti quantitativi e a precise condizioni, può essere oggetto di fertirrigazione e, quindi, non essere configurato più quale rifiuto.

Al riguardo l'art. 112, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (25)

individua i liquami mediante i quali può essere legittimamente effettuata la fertirrigazione (nel rispetto delle modalità definite su base regionale), ovvero:

- gli effluenti di allevamento;
- le acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, o da imprese dedite ad allevamento di bestiame o da imprese dedite alle predette attività e che esercitino anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale, e con materia prima lavorata proveniente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibi-

### Note:

(19) Per una approfondita analisi del tema e delle difficoltà ad esso connesse si veda:

- M.V. Balossi, E. Sassi, *La gestione degli scarichi*, cit., 20 e segg., in cui gli Autori fanno notare che:

«il concetto di assimilabilità, lungi dal trovare una sua definizione nella normativa vigente, rimane comunque un'alternativa ampiamente sfruttata, anche se non sempre nella maniera opportuna: infatti, l'art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006 individua sì un elenco tassativo di casi in cui determinate tipologie di acque reflue sono assimilate *ex lege* alle domestiche, ma poi alla lett. e) lascia un ampio margine di autonomia alla potestà normativa regionale, la quale, di fatto, può vanificare il suseposto principio giuridico».

(20) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 27 aprile 2011, n. 16446;

in senso conforme:

- Cass. pen., sez. III, 10 settembre 2009, n. 35137:

«l'equiparazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, delle acque derivanti da attività di produzione di beni o comunque non connesse al metabolismo umano alle acque reflue domestiche è subordinata all'esistenza di determinate condizioni indicate, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, dalla normativa regionale (nella fattispecie, trattavasi di acque reflue provenienti da laboratori odontotecnici)».

(21) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2011, n. 11494.

(22) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2010, n. 772.

(23) Per un approfondimento sul punto si veda:

- R. Martino, *Rifiuti agricoli. La corretta gestione*, Inerio Editore, 2009, 113 e segg..

(24) Per un approfondimento, si veda:

- M.V. Balossi, E. Sassi, *La gestione degli scarichi*, cit., 22 e segg.;

- M. Taina, *Assimilabilità dei reflui zootecnici alle acque reflue domestiche (nota a Cass. pen. n. 27071/2008)*, in questa *Rivista*, 2008, 11, 998 e segg..

(25) Ai sensi del quale

«l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto».

lità, o da altre piccole aziende agroalimentari a queste assimilate (26).

Pertanto, i liquami in parola possono considerarsi, a seconda dei casi, un rifiuto, un fertilizzante, ovvero, qualora ne sussistano le condizioni (immissione diretta e mediante condotta nel sistema fognario), uno scarico. In tale ultima ipotesi occorre chiarire se lo scarico sia da considerare di acque reflue urbane o industriali.

Per effetto del D.Lgs. n. 4/2008 (27) - e fatte salve le puntualizzazioni che faremo più avanti -, i reflui derivanti dalle attività in parola si considerano assimilati ai reflui domestici. Deve pertanto ritenersi superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui

«in tema di disciplina degli scarichi, i reflui provenienti da un allevamento zootecnico vanno classificati quali acque reflue industriali, con il conseguente obbligo di munirsi dell'autorizzazione allo scarico, indipendentemente dalla eventuale richiesta di utilizzazione agronomica, configurandosi in difetto l'illecito penale di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora sostituito dall'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006)» (28).

L'assimilazione dei reflui zootecnici ai reflui domestici ha comportato importanti risvolti anche dal punto di vista sanzionatorio, infatti,

«secondo la normativa attualmente vigente, di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006, le acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame sono assimilate alle acque reflue domestiche ai fini della disciplina degli scarichi, e lo scarico senza autorizzazione delle stesse, è punito con la sanzione amministrativa - e non penale - secondo il disposto dell'art. 133, comma 2 del medesimo decreto» (29).

Al riguardo va però segnalato un contrasto giurisprudenziale non ancora risolto: la Suprema Corte ha infatti affermato, in relazione a fattispecie analoghe a quelle relative al principio suesposto, che

«anche dopo le modifiche apportate all'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 4/2008, l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da allevamento continua ad essere sanzionata dall'art. 137, comma 14» (30).

Relativamente alla accennata sussistenza delle condizioni previste in tema di scarichi, non sembra infine ulteriore sottolineare che i reflui derivanti dall'attività di fertirrigazione sono assimilabili ai reflui domestici, e quindi esclusi dal novero della normativa sui rifiuti, solo allorché lo scarico possa considerarsi tale secondo i criteri sopra illustrati (31): in assenza di una condotta, infatti, lo sversamento degli effluenti di allevamento sul suolo, nel sottosuolo, ecc. al di fuori della fertirrigazione, dà luogo allo smaltimento di un rifiuto (32); analogamente,

«sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006, gli effluenti di allevamento di bestiame che, in luogo di

defluire direttamente nelle condotte di scarico, siano raccolti in apposite vasche a tempo indeterminato» (33).

### Note:

(26) Si rammenta che l'autorizzazione agronomica è soggetta a comunicazione all'autorità competente e non ad ordinaria autorizzazione, ex art. 112, comma 1, del TUA.

(27) Si veda:

- art. 101, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006.

(28) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 8 agosto 2006, n. 28360.

(29) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2009, n. 28452;

in senso conforme si veda:

- Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2008, n. 26532:

«a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 4/2008 all'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006, venendo meno la «connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra» ed i criteri di individuazione di tale connessione, l'assimilazione prevista al comma 7 dell'art. 101 delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame diviene la regola. Da ciò ne consegue che è sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 2, D.Lgs. 152/06, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento»;

e

- Cass. Pen. 3 marzo 2009, n. 9488:

«In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma 7, lett. b) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche».

(30) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 8 maggio 2009, n. 19329;

in senso conforme si veda:

- Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2010, n. 11256:

«anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti dall'attività di allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 4/2008 all'art. 101, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006, l'utilizzazione agronomica dei medesimi reflui, al di fuori dei casi e dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006».

(31) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2008, n. 27071:

«l'assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle domestiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento al suolo degli effluenti derivanti dall'attività agricola o di allevamento del bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici. Allorché i liquami vengano abbandonati alla rinfusa senza possibilità di assorbimento da parte del terreno, non si può parlare di fertirrigazione del suolo, ma di abbandono di rifiuti».

(32) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2009, n. 19880:

«gli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella fertirrigazione, danno luogo ad uno scarico, parificato a quello domestico a tutti gli effetti se vengono smaltiti tramite condotta nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge. Mancando invece la condotta, lo sversamento sul suolo, nel sottosuolo, ecc. al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo smaltimento di un rifiuto».

(33) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2011, n. 15652.

Infine si segnala che:

«in materia di fertirrigazione, ossia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574, tale normativa è applicabile solo ai frantoi che operano in stretta connessione con l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenute dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite. Invece il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione viene integrato quando l'utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi avviene al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge» (34).

### Fanghi da depurazione

La funzione più importante svolta dagli impianti di trattamento delle acque di scarico consiste nel

«depurare le acque reflue prodotte dall'attività umana al fine di consentire il loro recapito nei corpi idrici superficiali contribuendo in tal modo al conseguimento-mantenimento degli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua stessi; ciò determina la produzione di volumi significativi di fanghi di depurazione che rappresentano, quindi, i **rifiuti** derivanti da questo processo, con la conseguente problematica del loro collocamento. Nel processo di depurazione vengono ridotti in modo significativo non soltanto i cosiddetti nutrienti (azoto e fosforo) e le sostanze organiche facilmente biodegradabili, ma anche numerose sostanze chimiche indesiderabili provenienti dagli scarichi urbani e industriali, e ciò ha reso possibile il **recupero** dei fanghi in agricoltura, con molte analogie con l'utilizzo agronomico dei liquami» (35).

Il tema dei fanghi da depurazione interessa dunque sotto un duplice profilo: da un lato, per gli aspetti connessi all'utilizzo agronomico; dall'altro per le inevitabili connessioni che presenta con la disciplina della gestione dei rifiuti.

Tralasciando gli aspetti legati al primo profilo (36), in questa sede si vuole limitare l'analisi agli aspetti relativi alla gestione dei fanghi in quanto rifiuti (speciali).

L'inclusione dei fanghi nel novero dei rifiuti è pacifica, sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale (37).

Da tale assimilazione derivano una serie di conseguenze operative: è stato infatti precisato che gli impianti autorizzati allo scarico di acque reflue urbane provenienti da impianto di depurazione non possono, per ciò solo, considerarsi autorizzati anche allo smaltimento dei fanghi prodotti dai detti impianti (38). Inoltre, accertata la loro natura di rifiuti, è consequenziale ritenere che

«l'accumulo di detti fanghi costituisce attività di stoccaggio degli stessi, né questi possono essere considerati sottoprodotto se non ricorrono tutte le condizioni di legge» (39) (40).

Dunque, atteso che ai fanghi deve applicarsi la disciplina sulla gestione dei rifiuti, risulta importante capire quale sia il momento iniziale di applicazione di detta disciplina. Il problema è stato oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che:

«Il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve essere applicata ai fanghi da depurazione, ex art. 127 del D.Lgs. n. 152/2006, è individuato nella fine del complessivo trattamento effettuato presso l'impianto di depurazione, il quale è effettuato presso l'impianto e finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale - smaltimento o riutilizzo - in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi. Tale precisazione determina, come ulteriore conseguenza, l'applicabilità della disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio» (41).

#### Note:

(34) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2011, n. 34758.

(35) In questi termini si veda:

- V. Balossi, E. Sassi, *La gestione degli scarichi*, cit., 28 e segg..

(36) Per un'approfondita analisi del tema e della relativa normativa, contenuta nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, si rinvia a:

- M.V. Balossi, E. Sassi, *La gestione degli scarichi*, cit., 28 e segg.; e

- R. Martino, *Rifiuti agricoli. La corretta gestione*, cit., 108 e segg.

(37) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2011, n. 5356:

«Ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. n.152/2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione».

(38) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2007, n. 163:

«l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti da impianto di depurazione non comprende lo smaltimento dei fanghi prodotti dai detti impianti, atteso che trattasi di rifiuti speciali e come tali sottoposti alla disciplina di settore».

(39) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2008, n. 27085;

in senso conforme si veda:

- Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2008, n. 42529.

(40) Sulle condizioni e i requisiti del sottoprodotto, si veda:

- S. Maglia, M. Labarile, *Considerazioni in tema di sottoprodotto alla luce della giurisprudenza*, in questa Rivista, 2011, 10, 822 e segg.

(41) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2011, n. 36096.

### Apparato sanzionatorio

Fatto salvo quanto sostenuto nei paragrafi precedenti, può affermarsi, in termini generali, che «a seguito della nuova nozione di scarico introdotta dal D.Lgs. n. 4/2008 correttivo del Testo Unico Ambientale, è stato limitato l'ambito di applicazione della fattispecie penale di cui al vigente art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006, quale conseguenza della effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, riportandola sostanzialmente a quella originariamente prevista dal D.Lgs. n. 152/1999» (42).

In relazione a questa precipua norma la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che:

«In tema di scarico di acque reflue industriali, successivamente alla modifica dell'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera della legge n. 36 del 2010, il superamento dei limiti tabellari integra reato solo ove riguardante le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna intervenuta con riguardo alle sostanze di azoto ammoniacale, BOD5, COD, grassi e oli animali e vegetali, non comprese nella citata tabella)» (43).

Si fa presente, inoltre, che l'integrazione delle fattispecie previste dal citato art. 137 è realizzabile, non soltanto per la tardiva presentazione della richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque industriali, ma anche qualora sia accertata la mancanza di tempestiva e dovuta diligenza per la risoluzione dei problemi e delle questioni tecnico/amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione (44).

Da ultimo si segnala che, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 121/2011 (in vigore dal 16 agosto 2011) al D.Lgs. n. 231/2001, alcune fattispecie previste dall'art. 137 rientrano nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti (45). Più precisamente, si tratta delle fattispecie relative a:

- a) lo scarico non autorizzato di acque industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3);
- b) lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5);
- c) la violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104 (art. 137, comma 11);
- d) lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13).

Pertanto, a partire dal 16 agosto 2011, gli enti potranno essere ritenuti responsabili della violazione di queste (ed

altre) norme di tutela ambientale, e pertanto potranno subire sanzioni pecuniarie, alle quali andranno ad aggiungersi, nei casi più gravi, anche sanzioni interdittive.

#### Note:

(42) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2008, n. 19205.

(43) Si veda:

Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2011, n. 19753.

(44) Si veda:

- Cass. pen., sez. III, 1 agosto 2011, n. 30366:

«sussiste la penale responsabilità del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria per il reato di cui all'art. 137, D.Lgs. n. 152/2006 in mancanza della tempestiva e dovuta diligenza in riferimento sia alla tardiva presentazione della richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque industriali, sia alla risoluzione dei problemi e delle questioni tecnico/amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione».

(45) Per un approfondimento si veda:

- S. Maglia, R. Pavanello, *D.Lvo 231 Ambiente - Le nuove responsabilità ambientali alla luce del D.Lgs. n. 121/2011*, Imerio Editore, 2011, *passim*.